

dici e rettori; i rimanenti avevano perduto il diritto di voto attivo, ma erano tuttavia eleggibili alle magistrature, tranne il rettorato, e partecipavano al consiglio finchè rivestivano una delle magistrature maggiori. L'arengo del popolo aveva perduto ogni importanza politica. È probabile si tenessero delle assemblee delle vicinie o contrade — che eran quattro, Riborgo, Mercato, Cavana e Castello — convocate e presiedute dai capiterii; in esse i cittadini giuravano il *sequimen* alla signoria, e forse trattavano dell'esecuzione dei lavori pubblici assegnati alla contrada. Abitatori erano gli stranieri residenti; dopo tre anni soggiacevano agli statuti criminali, dopo cinque, se adempivano a tutti gli obblighi tributari e militari e alle angarie, e si impegnavano a costruirsi una casa in città, divenivano cittadini *ipso iure*. Il consiglio aveva facoltà di concedere la cittadinanza prima del compimento di questi termini. Distrettuali erano detti gli abitanti della campagna, e considerati sudditi, non cittadini del Comune, privi di tutti i diritti politici. Nelle ville risiedevano gastaldi; ⁶³⁾ non è chiaro se venissero eletti dai rustici stessi o se com'è più probabile fossero designati dalla signoria; comunque dovevano avere ristrettissimi poteri. Ai distrettuali s'imponevano lavori e prestazioni, come l'esecuzione d'opere pubbliche o servizi militari; da altre fonti apprendiamo che qualche volta si sollevarono contro la severa dominazione del Comune. ⁶⁴⁾ Così pure i libri dei camerari fanno credere che almeno in determinate ricorrenze i giudici del Comune si recassero nelle ville a tenervi giustizia. ⁶⁵⁾

Del resto anche i cittadini, compresi i patrizi, dovevano compiere gravose prestazioni, in ispecie quelle della guardia notturna e del presidio dei castelli comunali. Giova notare, a questo proposito, lo spirito bellicoso della piccola città, che mai ricorse a mercenari, ma fu pronta sempre a impugnare le sue armi per la sua difesa, finchè non venne disarmata a grado a grado dagli Absburgo. Ai foresi, o stranieri, si applicavano, come generalmente nei comuni italiani, le norme riguardanti la *litis ordinatio*, mentre per la decisione della lite si teneva conto del loro diritto nazionale; la loro capacità era limitata in vari negozi giuridici, come si vede dai capitoli riguardanti la proprietà d'immobili, le successioni, i pegni, l'importazione di prodotti agricoli; anche nel penale erano puniti più gravemente, a volte, o meno protetti. Tra gli stranieri si trovavano in particolare condizione i «paisani», vale a dire gli abitanti dei comuni o delle signorie confinanti, comprese tra Aquileia e Pirano entro la linea dei «Valti», che andava da Castelnuovo d'Istria al castello di Prem, a Postumia, e per Vipacco